

J. E. G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 26 APR. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 190 del 23 APR. 2004

**Oggetto: Tar Campania – Helwett Packard Italiana srl e altri C/ Provincia di Benevento e altri –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilaquattro il giorno VENTITRE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *Gianclaudio Iannela*

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso con notificato il 13.4.04 la Helwett Packard Italiana srl e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento e altri per l'annullamento della nota Provincia Benevento SEP n.1871/04, del provvedimento di aggiudicazione del progetto Multilabor e dei verbali di gara e degli atti preordinati, connessi e conseguente;

Con determina n. 186 /1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;


Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 13.4.04 dinanzi TAR Campania da Helwett Packard Italiana srl ed altri c/ Provincia di Benevento e altri e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.186 /1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.186/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso per motivi aggiunti notificato l'8.4.04 da Helwett Packard Italiana srl ed altri c/ Provincia di Benevento e altri;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 221 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 APR. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 APR. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 13 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio NOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio NOLLO)

Copia per 2 copie
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Confrensse C. Spurio

il _____	prot. n. <u>Es. 3111</u>
il <u>2685</u>	prot. n. <u>17.5.04</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

STUDIO LEGALE
MOLE' E ASSOCIATI
Via delle Quattro Fontane, 15
00184 Roma
tel. 06 4203201 - Fax 06 42010766

COPIA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO VERDE
Via Giacomo Piscicelli, 73 - 80121 NA
(angolo gradini Amedeo)
tel. 081.761.13.01 - 081.761.41.67
e-mail: studioassociatoverde@virgilio.it

Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Ricorso

della Hewlett Packard Italiana s.r.l. con sede legale in Gernusco sul Naviglio (Milano), Via G. Di Vittorio n.9 (cod. fisc. e part. Iva n. 00734930159), in persona del procuratore speciale Avv. Giovanna Tigas, in forza di procura 27 dicembre 1988 rep. n. 37591, rilasciata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Sig. Alfredo Scarfone, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Antonio Tremolada, della Infotel s.r.l., con sede legale in Taranto, Viale Magna Grecia n. 215, (p.iva 00873500730), in persona del legale rappresentante, Dott. Alfredo Toglia, della DidaGroup s.p.a., con sede legale in Roma, Via Stanislao Cannizzaro n. 51, p.iva c.f. 05501641004), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Sig. Oliviero Vittori, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Prof. Marcello Molè e dall'Avv. Emanuela Quici del Foro di Roma e dall'Avv. Valeria Verde, del Foro di Napoli, elette domote presso lo studio di quest'ultima in Napoli, Via G. Piscicelli n.73, come da procure in calce al presente atto

contro

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato presso la carica presso la sede della Provincia in Benevento cap. 82100, Piazza Castello-Rocca dei Rettori

e nei confronti

di Ksolutions s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in S. Giuliano Terme (PI), cap. 56017, Loc. San Martino Ulmiano, Via Lenin n. 132/A, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI Eureka Sistemi ed Automazione s.a.s. di Masotti Cristina & C. ed Italdata s.p.a. nelle persone dei

PROVINCIA DI BENEVENTO
13 APR 2004

Legale
M. Quici
P. Verde

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0007344 Data 14/04/2004
Oggetto RICORSO HELWETT
PACKARD ITALIANA
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
22/4
15/4/04

rispettivi legali rappresentanti domiciliati per la carica nelle rispettive sedi

nonché

della Intersiel s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Rende (CS) – cap. 87036, Via Rossini snc, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica nella sede

per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia

della nota della Provincia di Benevento, Settore Edilizia e Patrimonio del 23 marzo 2004 prot. n. 1871/SEP; conseguentemente, del provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, se ed in quanto esistente e di data ignota, con il quale è stato aggiudicato l'appalto "Progetto Multilabor" al RTI, costituito tra la Ksolutions s.p.a., Eureka Sistemi ed Automazione s.a.s. ed Italdata s.p.a.; nonché di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale n. 6 del 13 febbraio 2004, con il quale la Commissione appositamente costituita ha provvisoriamente aggiudicato al predetto RTI l'appalto del "Progetto Multilabor" per l'importo complessivo di Euro 1.297.383,20; per quanto occorrer possa, della nota della Provincia di Benevento del 26 febbraio 2004 prot. n. 1275; di ogni altro atto ad essi presupposti, connessi e consequenziali

nonché per il risarcimento del danno

- o -

Fatto

Con bando di gara, inviato alla GUCE in data 25 novembre 2003 e pubblicato sulla GU n.282 del 4 dicembre 2003 (doc.n.1), la Provincia di Benevento, Settore Infrastrutture ha indetto una gara a procedura aperta a termini del D.Lgs. n. 157/1995 avente ad oggetto l'affidamento, nell'ambito delle attività

definite nel progetto "Scuola in rete: sistema formativo interattivo tra gli Istituti scolastici di II della Provincia di Benevento, della realizzazione e supporto allo start up del sistema scuola interattiva per la messa in eccellenza del sistema scolastico degli istituti di II grado" (di qui in avanti: "Progetto Multilabor").

Nel predetto bando si rinviava al Capitolato d'oneri e disciplinare di gara per le "Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità" che, tra l'altro, al quinto e sesto capoverso dell'art. 4 dispone: "Nel caso in cui un medesimo soggetto partecipi alla presente gara - da solo o in Raggruppamento o Consorzio, o attraverso società o enti comunque controllati - verranno escluse dalla procedura tutte le offerte interessate da tale partecipazione. L'amministrazione procedente - o per essa la Commissione - resta in facoltà di richiedere a tutti i concorrenti la dimostrazione dell'assenza di rapporti di controllo, diretti o indiretti" (doc. n. 2).

La riportata disposizione sancisce espressamente l'esclusione dalla procedura di gara in quanto è da leggersi in collegamento con il punto 6) della seconda sezione del medesimo art. 4 ("Situazione giuridica - prove richieste"), ove viene prescritto che tra le prove richieste a dimostrazione della propria situazione giuridica, ciascun partecipante debba dichiarare a pena di esclusione "di non trovarsi, in riferimento ai servizi oggetto dell'appalto, in una situazione di collegamento o controllo - di cui all'art. 2359 c.c. - con altri concorrenti, singoli o in associazione" (doc. n. 2 cit.).

Nei termini fissati nel bando di gara presentavano offerte cinque raggruppamenti temporanei di imprese.

In esito alla apertura dell'offerta tecnica e di quella economica, veniva stilata dalla Commissione la graduatoria definitiva che, tenendo conto dei punteggi

attribuiti all'offerta tecnica e quella economica, collocava al primo posto il RTI Ksolutions, Eureka Sistemi ed Automazione s.a.s. ed Italdata s.p.a. con punti 91,95, seguita dal RTI con Intersiel s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. con punti 80,58, mentre il costituendo RTI con Hewlett Packard s.r.l. (di seguito "HP"), Infotel s.r.l., DidaGroup s.p.a. ed Università del Sannio, veniva graduata al terzo posto con punti 78,27 (cfr. verbale di gara n. 6, **doc. n. 3**).

Successivamente a tale aggiudicazione le ricorrenti avevano notizia della sussistenza di un possibile intreccio azionario tra due partecipanti dei raggruppamenti graduati al primo e secondo posto che – se fosse risultato vero ad un riscontro fattuale – avrebbe comportato, già sulla base della *lex specialis* di gara, l'esclusione dalla procedura dei raggruppamenti stessi. La circostanza veniva formalmente portata a conoscenza della stazione appaltante contestualmente alla richiesta di accesso agli atti della procedura di gara (**doc. n. 4**), e la notizia riceveva conferma dalla visura fatta eseguire dalle ricorrenti dalla quale emergeva che Telecom Italia s.p.a., mandante nel RTI con Intersiel, secondo classificato, è titolare del 49% delle azioni di Siemens Informatica s.p.a., che a sua volta detiene l'intero capitale azionario di Italdata s.p.a., mandante del RTI con Ksolutions ed altri, primo classificato (**doc. n. 5, 6 e 7**).

L'Amministrazione, dopo aver reso noto (con nota del 26 febbraio 2004 prot. n. 1275: **doc.n. 8**) essere in corso le opportune verifiche, con nota del 23 marzo 2004 prot. n. 1871/SEP, comunicava che "*sulla scorta delle verifiche effettuate e di specifico parere espresso dal Settore Avvocatura di questo Ente, ed in conformità dello stesso si è valutato che nel caso in esame non ricorrono le ipotesi di collegamento e di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.*" tra i due raggruppamenti primi classificati nei quali risultavano raggruppati Italdata e

Telecom Italia (Goe. n. 9).

Avverso tale determinazione dell'Amministrazione Provinciale, e conseguentemente avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva – se nel frattempo emanato – e in ogni caso avverso quello di aggiudicazione provvisoria, propongono ricorso la Hewlett-Packard Italiana s.r.l., la Infotel s.r.l. e la DidaGroup s.p.a. chiedendone l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti fondati motivi di

Diritto

1. **Violazione della *lex specialis* di gara ed in particolare dell'art. 4, quinto e sesto capoverso e n. 6 del capitolato d'oneri e disciplinare di gara, anche in relazione al disposto dell'art. 10, comma 1bis, della legge n. 109/1994 e succ. modif. Violazione dei principi di libera concorrenza e della *par condicio* tra i concorrenti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione, contraddittorietà e sviamento.**

1.1. Le ricorrenti, ovviamente, ignorano in base a quali considerazioni l'Amministrazione provinciale abbia escluso, nella fattispecie in esame, l'esistenza delle ipotesi di collegamento e di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ. tra i concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria, e pertanto presumibilmente abbia provveduto, o sia in procinto di provvedere, all'aggiudicazione definitiva in favore del RTI primo graduato.

Certo è che, se le determinazioni dell'Amministrazione non sono state dovute ad un'erronea valutazione della situazione giuridico-fattuale, esse sono affette da insanabile vizio per violazione delle norme e dei principi enunciati in epigrafe.

Si ritiene utile comparare la normativa in materia alla situazione giuridico-

fattuale delle prime due classificate muovendo dalle disposizioni della *lex specialis* di gara che hanno espressamente previsto l'esclusione di quei partecipanti tra i quali sia dato riscontrare una situazione di controllo o di collegamento, anche indiretto, e che tuttavia figurino nella procedura concorsuale come imprese singole o facenti parte di un ATI o di un Consorzio tra loro concorrenti.

Va subito notato che la *lex specialis* di gara - che secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale può contenere condizioni di partecipazione e situazioni di esclusione più stringenti rispetto alla normativa di legge (*ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 923; Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6424) - ha esteso la conseguenza dell'esclusione alla situazione di collegamento rispetto alla nozione codicistica di controllo.

Nella fattispecie che ne occupa comunque, a determinare l'esclusione sarebbe già sufficiente il disposto dell'art. 10, comma 1 *bis*, della legge n. 109/1994, a mente del quale "*non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.*", posto che tra Telecom Italia s.p.a. ed Italdata s.p.a. si verifica proprio - come si dimostrerà in seguito - quella situazione di controllo codicisticamente definita, senza che sia necessario far ricorso al (legittimo) ampliamento contenuto nel bando, ossia alla nozione di collegamento, come causa di esclusione.

Il citato art. 10, comma 1 *bis*, è notoriamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa norma di ordine pubblico, e pertanto applicabile indipendentemente dal richiamo contenuto nella *lex specialis* di gara (tra le altre, Cons. Stato Sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 923): con ciò si vuol dire che nel caso in esame concorrono a determinare l'esclusione, in maniera autonoma ed indipendente, vuoi le disposizioni del bando di gara, vuoi la disposizione legislativa ora citata.

È evidente la *ratio* che ispira tali disposizioni. Ciò che si vuole evitare nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica è che attraverso intrecci sia di carattere azionario, che di organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, che di intese o accordi, possa essere falsato "il libero gioco della concorrenza e del libero confronto, finalizzati alla scelta del 'giusto' contraente ... irrimediabilmente alterati dall'eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese giuridicamente diverse, sono sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interesse" (così Cons. Stato sez. IV 27 dicembre 2001 n. 6424).

Non ci permettiamo di menzionare la copiosissima giurisprudenza amministrativa in materia che ha lumeggiato le diverse situazioni nelle quali sono posti a repentaglio i principi della *par condicio*, di trasparenza nella procedura di gara, della segretezza dell'offerta, volti a garantire l'individuazione del concorrente più meritevole. Principi che, ad avviso delle ricorrenti, risultano tutti e ciascuno violati dalla partecipazione di Telecom Italia e di Italdata in due raggruppamenti distinti, solo formalmente tra loro concorrenti.

1.2. L'assunto è di agevole e schematica dimostrazione:

i) il pacchetto azionario di Italdata – componente essenziale del RTT con mandataria Ksolutions, in ragione della propria consolidata esperienza nel settore – è interamente posseduto dalla Siemens Informatica s.p.a.;

ii) la presunzione di sostanziale identificazione degli interessi di queste due società, al di là del rapporto proprietario, è convalidata dalla constatazione che a questo si assommano l'identificazione degli organi amministrativi delle due società: il Presidente di Siemens Informatica (Fausto Plebani) è membro del Consiglio di Amministrazione di Italdata con poteri di Amministratore, mentre

l'Amministratore delegato della stessa Siemens Informatica (Maria Patrizia Grieco) è addirittura Presidente di Italdata (cfr. docc. nn. 6 e 7).

Non ci sembra occorre altro per dimostrare la **totale identificazione dei due soggetti**, posto che la coincidenza degli organi societari dotati di potere decisionale concreta la situazione più volte sanzionata dal Consiglio di Stato *“di esistenza di un unico centro decisionale, corrispondente a quello che, con la maggioranza dei voti, con l'influenza dominante o con particolari vincoli contrattuali si avvera nelle predette società”* (ex multis Sez. V, 1° luglio 2002 n. 3601; cfr. anche Sez. V, 5 marzo 2002 n. 1298).

iii) Altrettanto evidente è – sull'altro versante partecipativo di Siemens Informatica – l'intreccio e la coincidenza di interessi tra questa società e Telecom Italia, raggruppata nello schieramento formalmente concorrente rispetto a quello di cui fa parte Italdata: **Siemens Informatica è infatti posseduta da due soli soggetti, Siemens AG al 51% e Telecom Italia al 49%** (loc. n. 5).

Ciascuno dei quali già può ritenersi, attesa l'esclusività della partecipazione, in condizione di incidere sulle determinazioni della società partecipata. Non soltanto infatti la rilevanza della quota partecipativa di Telecom – che codicisticamente corrisponderebbe ad una situazione di controllo ove vi fossero più detentori della quota residua – ma anche la partecipazione soltanto di un altro soggetto (la Siemens AG) concreta quell'elemento oggettivo e concordante che fa presumere l'esistenza di un'unica linea di azione e di un unico centro decisionale e di interesse comune. **Le cui determinazioni si ripercuotono interamente su Italdata** – dovendosi considerare Siemens Informatica un mero schermo formale tra i suoi azionisti e l'operativa Italdata – riscontrandosi nella fattispecie, anche in presenza del reciproco intreccio di cariche sociali, la formazione di una volontà unitaria

inferibile ad un unico centro di imputazione di interessi.

1.3. Non si obietti che tra le componenti dei due RTI primi graduati, non si riscontra un'impresa comune, non essendo Italdata partecipata direttamente da Telecom Italia. Il tenore dell'art. 4 sesto capoverso della *lex specialis* di gara, laddove ritiene causa di esclusione anche la situazione di controllo indiretto, o anche il solo collegamento, combinato con la identificazione di Siemens Informatica e Italdata come un unico centro di interessi, sia come assetto proprietario che gestionale, concreta una di quelle fattispecie di scuola che fanno superare il dato formale per riscontrare l'esistenza di una reciproca situazione quanto meno di conoscenza, se non di condizionamento delle rispettive offerte. E' infatti costante l'orientamento giurisprudenziale che non ammette la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica di imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale "*sia questo strutturale o anche soltanto contingente*" o di interesse comune (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2002 n. 1298; Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002 n. 409; Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2002 n. 3601; Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6424).

Un mero esercizio logico, in attesa di conoscere i contrari argomenti in base ai quali si è determinata l'Amministrazione, consente addirittura di ipotizzare non soltanto il rischio di uno scambio di informazioni tra i due schieramenti concorrenti – che già costituirebbe autonoma causa di esclusione – ma addirittura una sostanziale indifferenza di Telecom Italia, partecipante diretta al RTI Italsiel, sull'esito della gara a favore del proprio raggruppamento o di quello risultato primo graduato.

1.4. Appare pertanto all'evidenza la carenza di istruttoria, in una con la carenza di motivazione, del provvedimento impugnato che, come riportato nella

premessa in fatto si limita ad affermare che "nel caso in esame non ricorrono le ipotesi di collegamento e (rectius "o") di controllo di cui all'art. 2359 del c.c." e quindi l'insussistenza di una situazione di esclusione dalla gara (doc. n. 9).

Dalla predetta motivazione (che peraltro rinvia ad un parere espresso del Settore Avvocatura dell'Amministrazione provinciale senza allegarlo in comunicazione alla scrivente Società) non è dato desumere che l'Amministrazione, in applicazione del principio di ordine pubblico sopra descritto, abbia adeguatamente verificato l'oggettiva insussistenza di una situazione di controllo o di collegamento (che peraltro, come detto, nel caso di specie, risulta *per tabulas*), o di un unico centro decisionale o di interesse comune, ed in ogni caso che le imprese partecipanti in questione abbiano formulato offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, o comunque che la situazione riscontrata non rappresenti anche solo il pericolo che le condizioni di gara vengano alterate. Solo per completezza si rileva che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, affinché ricorra l'ipotesi *de quo* non è necessaria la dimostrazione della sussistenza di un accordo o di un'intesa o la conoscibilità reciproca delle offerte, in quanto è sufficiente a concretare la violazione del principio della concorrenza e della *par condicio* l'individuazione di situazioni di fatto idonee ad ipotizzare l'esistenza di un centro unitario di interessi.

Istanza di sospensiva

L'evidenza del *fumus* consente di affermare che già il ristabilimento dell'ordine giuridico violato costituisca ragione sufficiente ed integri i gravi motivi necessari per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Sulla gravità ed imminenza del danno temuto è sufficiente considerare che

attesa la risposta sbrigativamente data dall'Amministrazione resistente, è prevedibile che l'aggiudicazione definitiva segua a breve. A tale proposito con riferimento al bilanciamento degli interessi è opportuno precisare che secondo dato di comune esperienza le forniture di hardware e di software per l'espletamento dell'appalto richiedono sempre un certo lasso di tempo per il loro approntamento, sicché a fronte del sicuro danno sofferto dalle ricorrenti, non è dato configurare analogo pregiudizio economico per le controinteressate.

- 0 -

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo TAR - previa adozione della misura cautelare richiesta - voglia accogliere il presente ricorso annullando per l'effetto i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine al risarcimento dei danni, sia in forma specifica che per equivalente, ed al rimborso delle spese processuali.

Si depositano i documenti citati e numerati nel corpo del testo.


A termini dell' art. 14, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente causa è superiore ad Euro 516.457,00 e rientra nello scaglione di cui alla lettera f) dell'art. 13, comma 1, del DPR n. 115/2002. Pertanto l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è pari a € 930,00.

Napoli-Roma, 9 aprile 2004

(Prof. Avv. Marcello Molè)



(Avv. Emanuela Quici)



(Avv. Valeria Verde)




PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Avv. Giovanna Ligas, nella sua qualità di procuratore speciale della Hewlett Packard Italiana s.p.a., in virtù dei poteri conferitile dall'Amministratore delegato e legale rappresentante Sig. Alfredo Scarfone, per atto a rogito Notaio Dott. Tremolada di Milano, in data 27 dicembre 1988, rep. n. 37591, delega l'Avv. Prof. Marcello Molè ed l'Avv. Emanuela Quici del Foro di Roma, e l'Avv. Valeria Verde, del Foro di Napoli, a rappresentare e difendere la predetta Società, con poteri anche disgiunti tra loro, nel su esteso ricorso contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Campania.

A tale scopo conferisce ai predetti procuratori ogni più ampio potere di legge e di pratica, nessuno escluso, ivi compreso quello di rendere dichiarazioni in nome e per conto della Società, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Valeria Verde in Napoli, Via G. Piscicelli n. 73.

(Avv. Giovanna Ligas r.q.)




E' autentica

(Prof. Avv. Marcello Molè)



(Avv. Valeria Verde)



Roma, 2 aprile 2004

PROCURA SPECIALE


Il sottoscritto Oliviero Vittori nella sua qualita di Amministratore Delegato legale rappresentante della Didagroup S.p.A. delega l'Avv. Prof. Marcello Mole ed l'Avv. Emanuela Quici del Foro di Roma, e l'Avv. Valeria Verde, del Foro di Napoli, a rappresentare e difendere la predetta Societa', con poteri anche disgiunti tra loro, nel su esteso ricorso contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Campania.

A tale scopo conferisce ai predetti procuratori ogni piu ampio potere di legge e di pratica, nessuno escluso, ivi compreso quello di rendere dichiarazioni in nome e per conto della Societa, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Valeria Verde in Napoli, Via G. Piscicelli n. 73.


Oliviero Vittori
DIDAGROUP S.p.A.
Amministratore Delegato

E' autentica

(Prof. Avv. Marcello Mole)



(Avv. Valeria Verde)




PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto dott. Alfredo Toggia, nella sua qualità di legale rappresentante della Infotel s.r.l., delega l'Avv. Prof. Marcello Molè ed l'Avv. Emanuela Quici del Foro di Roma, e l'Avv. Valeria Verde, del Foro di Napoli, a rappresentare e difendere la predetta Società, con poteri anche disgiunti tra loro, nel su esteso ricorso contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Campania.


A tale scopo conferisce ai predetti procuratori ogni più ampio potere di legge e di pratica, nessuno escluso, ivi compreso quello di rendere dichiarazioni in nome e per conto della Società, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Valeria Verde in Napoli, Via G. Piscicelli n. 73.

(Dott. Alfredo Toggia)




E' autentica

(Prof. Avv. Marcello Molè)



(Avv. Valeria Verde)



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato il sueseso ricorso a:

1) la Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Benevento - cap. 82100, Piazza Castello-Rocca dei Rettori, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

2) Ksolutions s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in S. Giuliano Terme (PI) - cap. 56017, Loc. San Martino Ulmiano, Via Lenin n. 132/A, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

3) Eureka Sistemi ed Automazione s.a.s. di Masotti Cristina & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Cerreto Sannita (BN), Via Nicotera n. 46, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

4) Italdata s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Avellino - cap. 83100, Via Collina Liguorini - Centro Direzionale - Edificio D, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

5) Intersiel s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede in Rende (CS) – cap. 87036, Via Rossini snc, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

6) Telecom Italia s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede in Milano – cap. 20123, Piazza degli Affari n. 2, inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale